

TABELLA SINTESI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ARCHITETTI

Il Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, si applica a tutti gli iscritti all'albo professionale (salvo i casi di esonero)

ESONERI	1) Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare parzialmente e temporaneamente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi
	a) maternità per un anno formativo
	b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi
	c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore
	2) esonero totale per gli iscritti che non esercitano la professione, per almeno 3 anni, neanche occasionalmente e in qualsiasi forma e che dichiarino:
a) di non essere in possesso di partita iva	
b) di non essere iscritto ad INARCASSA	
c) di non svolgere la professione neanche occasionalmente e in qualsiasi forma	
3) esonero totale per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo al compimento del 70° anno di età.	
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) DA ACQUISIRE	Triennio sperimentale 2014-2016
	60 CFP complessivi nel triennio
	10 CFP minimi l'anno di cui almeno 4 CFP l'anno sul tema della deontologia-compensi-ordinamento professionale
	Nel triennio non è possibile computare più di 15 CFP derivanti dalle attività previste alle lettere a),b),c), d), e), f) del punto 5.4 delle linee guida, di regola 5 CFP annui
	Nel caso di corsi con durata superiore a 20 ore saranno riconosciuti un massimo di 15 CFP
E' possibile computare nel triennio successivo massimo 10 CFP in eccesso	
Trienni successivi a partire dal 2017	
90 CFP complessivi nel triennio	
20 CFP minimi l'anno di cui almeno 4 CFP l'anno sul tema della deontologia-compensi-ordinamento professionale	
Nel triennio non è possibile computare più di 24 CFP derivanti dalle attività previste alle lettere a),b),c), d), e), f) del punto 5.4 delle linee guida, di regola 8 CFP annui	
Nel caso di corsi con durata superiore a 20 ore saranno riconosciuti un massimo di 20 CFP	
E' possibile computare nel triennio successivo massimo 10 CFP in eccesso	
ACQUISIZIONE CREDITI E RICONOSCIMENTO	<p>I crediti sono acquisibili attraverso la partecipazione alla tipologia di attività specificate nel punto 1, 2 e 5 delle linee guida</p> <p>Il riconoscimento dei crediti è tassativamente subordinato alla frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo di un corso e al 100% per convegni/seminari</p> <p>Gli eventi formativi previsti ai punti 5.1 e 5.2 delle Linee guida, per essere valevoli, devono essere preventivamente accreditati. L'accreditamento è riconosciuto dal CNAPPC al soggetto organizzatore tramite l'istanza degli Ordini provinciali sulla base di quanto previsto dalle Linee guida</p>

Foglio1

CREDITI DIPENDENTI PUBBLICI	Gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine di appartenenza i progetti formativi predisposti dai propri datori di lavoro (vd. punto 5.6 delle Linee guida)
CREDITI NUOVI ISCRITTI	Triennio sperimentale 2014-2016
	Obbligatorietà della formazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo dell'iscrizione all'albo
	Per coloro che si iscrivono nel secondo o terzo anno del triennio formativo di riferimento, l'onere dell'acquisizione dei CFP va ridotto proporzionalmente (20CFP/anno)
	E' possibile richiedere il riconoscimento dei CFP maturati nel periodo intercorso tra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo
	Trienni successivi a partire dal 2017
Obbligatorietà della formazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo dell'iscrizione all'albo	
Per coloro che si iscrivono nel secondo o terzo anno del triennio formativo di riferimento, l'onere dell'acquisizione dei CFP va ridotto proporzionalmente (30CFP/anno)	
E' possibile richiedere il riconoscimento dei CFP maturati nel periodo intercorso tra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo	
SANZIONI	L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare